

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS (U.I.C.I.)

E

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DEGLI PSICOLOGI (CNOP)

La Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS (U.I.C.I.), con sede legale in Roma, Via Borgognona 38, Partita I.V.A. 00989551007, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante, dott. Mario Barbuto,

e

il CNOP, Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia 121, CF 97107620581, in persona del legale rappresentante, dott. Fulvio Giardina,

FP


di seguito, congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (di seguito U.I.C.I.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con personalità giuridica di diritto privato, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno,

01

- esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti ad essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978
- ha come scopo l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società;
- promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime;
- favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- in tale ambito ritiene necessario attivare un servizio di sostegno psicologico al fine di aiutare



- i genitori nel difficile compito di crescere un figlio con disabilità visiva;
- collabora attivamente con l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus (di seguito I.Ri.Fo.R.), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con iscrizione all'Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca con il codice 118913F, accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca per l'erogazione di formazione al personale della scuola (D.M. 177/2000), che, fra le attività svolte, offre anche un servizio di consulenza psicologica telefonica diretto ai disabili visivi;

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito CNOP), istituito con Legge 18 febbraio 1989, n.56:

- cura l'osservanza della legge e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale (art. 28, comma 6 lettera "d" Legge 56/1989);
- promuove la professione di psicologo e svolge azioni di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del Codice Deontologico;
- ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;
- ha, tra i propri compiti, quello di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività;


STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il CNOP, d'intesa con gli Ordini territoriali, si impegna ad individuare psicologi e psicoterapeuti per fornire un servizio di sostegno psicologico a favore dei genitori e delle famiglie dei bambini e dei ragazzi ciechi e ipovedenti.

Art. 2

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno erogate dagli psicologi iscritti alla sezione A dell'albo degli Psicologi, dagli psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 56/89, che manifestano la volontà di aderire al presente protocollo d'intesa. Il CNOP si impegna a pubblicare l'apposito elenco presso il proprio sito internet www.psy.it e presso le sedi di ogni ordine territoriale dove saranno predisposti gli elenchi.



Art. 3

Il CNOP si impegna ad inviare gli elenchi di cui all'art. 2 alla U.I.C.I. che, in collaborazione con l'I.Ri.Fo.R., provvederà a selezionare, previa definizione dei criteri e delle modalità in separato atto da concordare fra le parti, gli psicologi e gli psicoterapeuti che hanno aderito al protocollo d'intesa. I professionisti così selezionati saranno formati a cura del CNOP attraverso l'organizzazione di eventi formativi che trattano tematiche relative alla genitorialità e alle dinamiche familiari, con specifico riferimento alla tematica della disabilità visiva, i cui contenuti saranno concordati e definiti nel dettaglio d'intesa con U.I.C.I. e I.Ri.Fo.R.

Art. 4

Ai fini dell'erogazione del servizio di sostegno psicologico le parti si riservano di individuare nel dettaglio con separati atti le relative condizioni economiche/tariffarie e contrattuali da applicare. Comunque, ogni professionista selezionato si dovrà impegnare a offrire una tariffa agevolata per i genitori inviati dall'U.I.C.I. Per quanto concerne le consulenze di gruppo verrà stanziata una somma da elargire a fronte delle sole prestazioni effettivamente erogate; tale somma coprirà solo una parte del compenso per il professionista, chiedendo un contributo solo simbolico alle famiglie.

Art. 5

La U.I.C.I., in collaborazione con l'I.Ri.Fo.R., selezionerà, tra coloro che avranno aderito al protocollo d'intesa, n. 10 coordinatori regionali/territoriali.


Il coordinatore regionale/territoriale, coadiuvato dagli ordini psicologi regionali e/o da psicologi volontari, avrà il compito di pianificare e coordinare le seguenti azioni:

- a) informare dell'esistenza del servizio (finalità, modalità di accesso, attività svolte e destinatari) gli ordini dei medici, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere (in particolare reparti di oculistica, neonatologia e neuropsichiatria infantile) e centri di riabilitazione;
- b) realizzare eventi aperti al pubblico (seminari, conferenze, tavole rotonde ecc.);
- c) organizzare uno spazio nel quale erogare consulenza psicologica;
- d) predisporre e distribuire materiale informativo.

Al fine di verificare l'andamento del progetto, ciascun coordinatore regionale/territoriale dovrà altresì redigere un resoconto trimestrale da trasmettere alla U.I.C.I. con le modalità che saranno in seguito definite fra le parti e comunicate agli interessati.

Art. 6

Tutte le parti si impegnano a dare adeguata pubblicità all'iniziativa sui loro siti istituzionali e sugli organi di stampa e periodici da esse gestiti a tutti i livelli territoriali, nonché a pubblicare l'elenco dei professionisti che hanno aderito al presente protocollo d'intesa.



Art. 7

Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione e scade dopo un anno dalla stessa. È esclusa la proroga tacita.

Per
Il CNOP
Dott. Fulvio Giardina



Rome, 8/10/2015